



# **COMUNE DI NOGARA**

## **Provincia di Verona**

Regolamento per la concessione di aree da  
destinare allo spettacolo viaggiante.

**(Legge 18.3.1968 n°337 “ Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo  
viaggiante”)**

## INDICE

### PARCHI DIVERTIMENTO O "LUNA PARK"

Art.1 - Disposizioni generali	Pag.3
Art.2 - Aree comunali	Pag.3
Art.3 - Aree private	Pag.3
Art.4 - Concessioni d'area	Pag.3
Art.5 - Domanda di partecipazione	Pag.3
Art.6 - Obblighi del concessionario	Pag.4
Art.7 - Assenze	Pag.5
Art.8 - Gestione dell'attrazione - subconcessione	Pag.5
Art.9 - Attività commerciali nelle aree adibite a spettacoli viaggianti	Pag.5
Art.10- Elenchi delle attività e dei partecipanti - graduatorie	Pag.5
Art.11- Assegnazione spazi temporaneamente liberi	Pag.6
Art.12- Successione o subingresso	Pag.7
Art.13- Impianto e spianto delle attrazioni	Pag.7
Art.14- Limitazioni e divieti	Pag.7
Art.15- Diritti dei concessionari	Pag.7
Art.16- Periodo di franchigia	Pag.7
Art.17- Riconsegna delle aree	Pag.8

### SPETTACOLI CIRCENSI

Art.18- Individuazione d'area	Pag.8
Art.19- Domanda per ottenere la concessione di area pubblica e l'autorizzazione	Pag.8
Art.20- Criteri per l'assegnazione dell'area	Pag.9
Art.21- Disposizioni d'esercizio, igieniche e di sicurezza	Pag.9
Art.22- Riconsegna dell'area	Pag.9

## **PARCHI DIVERTIMENTO O "LUNA PARK"**

### **Articolo 1 - Disposizioni generali.**

Le concessioni di suolo pubblico, sia ricorrenti che occasionali, a favore di imprese esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante, per la formazione dei parchi di divertimento, sono effettuate a norma del presente regolamento, emanato in applicazione della legge 18.3.1968 n.337 e successive modificazioni.

### **Articolo 2 - Aree comunali.**

Le aree destinate per gli spettacoli viaggianti sono così individuate:

1. Are ex campo sportivo di via Sterzi;
2. Piazzale antistante il campo sportivo di via Onesti. (allegato A)

La Giunta Comunale si riserva la facoltà di concedere in via occasionale altre aree pubbliche per l'impianto di una o più attrazioni per periodo limitati e compatibilmente con altre esigenze.

La Giunta Comunale, sentito il capo settore dell'area amministrativa, determina, con propria deliberazione, il numero massimo di attrazioni che possono essere installate nelle aree pubbliche individuate nonché le date di inizio e di termine delle manifestazioni, rendendo questo periodo obbligatorio di presenza per i gestori delle attrazioni.

### **Articolo 3 - Aree private.**

Qualora aree private, non recintate e comunque soggette a pubblico passaggio sono considerate aree pubbliche a tutti gli effetti e soggette alla disciplina del presente regolamento. L'uso di aree private è comunque subordinato al nulla osta rilasciato dal proprietario dell'area.

### **Articolo 4 - Concessione d'area.**

La concessione delle aree per l'installazione delle attività di cui all'art. 1 è rilasciata dal capo settore dell'area amministrativa; esse sono di tipo temporaneo per periodi non eccedenti i 20 giorni.

Essa non costituisce autorizzazione all'esercizio dello spettacolo viaggiante; tale attività rimane disciplinata dall'artt. 69 e 80 del T.U.L.P.S, 18.6.1931 n. 773, nonché dagli artt. 122 e seguenti del R.D. 6.5.1940 n.635, dalla legge 337 del 18.3.1968, dal D.P.R. n.394 del 21.4.1994 e da tutte le disposizioni vigenti.

L'amministrazione comunale è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso e dal funzionamento delle attrazioni installate sull'area concessa.

### **Articolo 5 - Domanda di partecipazione.**

La concessione delle aree per le singole attrazioni e per i parchi divertimento e gli atti conseguenti sono rilasciati secondo i criteri e le modalità previste dal presente regolamento su

domanda degli esercenti che dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima del periodo richiesto per l'installazione.

Le domande che perverranno dopo tale periodo saranno considerate fuori termine e quindi archiviate.

Della data farà fede la data di protocollo o la data di presentazione allo sportello SUAP del Comune di Nogara.

La presentazione della domanda dovrà essere rivolta all'Amministrazione Comunale di Nogara, settore amministrativo, specificando, sotto la propria responsabilità e consapevole delle implicazioni di ordine penale in caso di dichiarazione falsa, quanto segue (allegato B):

1. generalità del richiedente, residenza ed eventuale recapito, se diverso dalla residenza, codice fiscale e misura d'iscrizione alla C.C.I.A.; in caso di società la domanda deve altresì contenere la ragione sociale;
2. manifestazione per la quale si richiede la concessione;
3. precisa denominazione dell'attrazione che si intende installare, risultante dall'autorizzazione Ministeriale ( o dall'autorizzazione al commercio), con descrizione della stessa attrazione e/o specifico contenuto;
4. le precise dimensioni dell'attrazione come massimo ingombro risultante dalla proiezione del tetto, oppure delle pedane perimetrali, se maggiori, oltre alla dimensione della cassa qualora la stessa non sia compresa nelle dimensioni predette e, dell'altezza massima dell'attrazione;
5. se l'attrazione non è ancora contemplata nell'elenco ministeriale, bisognerà allegare copia della documentazione inviata all'amministrazione competente;
6. copia della licenza di esercizio rilasciata dal Sindaco del comune di residenza, se diverso dal Comune di Nogara;
7. copia del certificato di collaudo della struttura dell'attrazione, ai sensi delle vigenti norme di sicurezza;
8. copia della polizza assicurativa R.C. dell'attrazione;
9. fotografia dell'attrazione; qualora l'interessato abbia già provveduto in istanze precedenti e non abbia apportato modifiche all'attrazione, la fotografia potrà essere omessa.
10. dichiarazione del titolare attestante il perfetto montaggio delle attrazioni concesse;
11. collaudo dell'impianto elettrico delle attrazioni concessa a firma di un tecnico abilitato;
12. dichiarazione attestante l'approntamento dei mezzi antincendio a firma di un tecnico qualificato relativa alle attrazioni.
13. fotocopia dell'atto di registrazione dell'attrazione, indicazione del codice identificativo e fotocopia del manuale d'uso e manutenzione in applicazione al D.M. del 18.5.2007, oppure, se in fase transitoria, copia della richiesta di registrazione.

### **Articolo 6 - *Obblighi del concessionario.***

Il concessionario di un'area per attrazioni viaggianti è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

1. Pagamento anticipato del canone T.O.S.A.P e della tariffa asporto rifiuti relativi al periodo di effettiva occupazione e nel rispetto dei vigenti regolamenti;
2. non occupare l'area destinata all'attività prima di avere ottenuto l'autorizzazione; in questo caso l'ammenda prevista è di € 250,00 con l'obbligo da parte del trasgressore di rimuovere immediatamente l'occupazione abusiva. Inoltre l'Amministrazione Comunale determinerà l'esclusione dell'esercente da qualsiasi concessione nel territorio comunale per un periodo da un anno a tre anni, con conseguente decadenza del punteggio di anzianità.
3. occupazione dell'area ottenuta in concessione esclusivamente con l'attrazione autorizzata e limitatamente alla superficie concessa;
4. non cedere a terzi la concessione (vedi art.7);

5. rispettare incondizionatamente le disposizioni emanate di volta in volta con ordinanza del capo settore amministrativo;
6. tenere costantemente pulita l'area concessa e le immediate adiacenze provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti e conferendo gli stessi in appositi contenitori, previo accordi con il servizio di nettezza urbana (Esacom);
7. tenere ben esposta l'autorizzazione comunale;
8. rispettare la data di inizio e fine occupazione;
9. osservare le norme igienico-sanitarie e ambientali che di volta in volta potranno essere impartite dall'autorità competente;
10. restituire al termine della concessione l'area libera, pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna (vedi art. 17);
11. collocare le carovane abitazione e i carriaggi nei luoghi pubblici indicati dall'Amministrazione comunale, oppure in diversa area privata previa preventiva comunicazione al Comune;
12. tenere comportamento corretto nei confronti dei cittadini, degli altri concessionari e degli organi di controllo amministrativi del Comune e degli altri enti pubblici in qualche modo coinvolti;
13. non utilizzare le aree concesse e le immediate vicinanze del parco per carriaggi, carovane ed automezzi. La violazione al presente comma è punita con una sanzione amministrativa di € 250,00

#### **Articolo 7 - Gestione dell'attrazione - Subconcessione.**

Il titolare dell'attrazione per la quale è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestirla direttamente ai sensi della legge di pubblica sicurezza.

E' vietata ogni forma di subconcessione. In caso di accertata infrazione sarà revocata la concessione per l'attrazione oggetto della subconcessione, e la concessione stessa non verrà rilasciata.

#### **Articolo 8 - Attività commerciali nelle aree adibite a spettacoli viaggianti.**

All'interno dell'area destinata allo spettacolo viaggiante può essere autorizzata l'installazione di banchi di vendita e somministrazione (dolciumi, gastronomia, ecc.) nei limiti numerici che verranno stabiliti dall'Amministrazione comunale e con i criteri stabiliti dalla legge che disciplina il commercio su aree pubbliche.

I commercianti su aree pubbliche che possono essere inseriti all'interno dell'area adibita a spettacolo viaggiante sono soggetti al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento per quanto riguarda la concessione d'area e a quelle igienico-sanitarie vigenti.

#### **Articolo 9 - Elenchi delle attività e dei partecipanti - graduatorie.**

Per il parco divertimenti di cui all'art. 2 del presente regolamento si prende atto della graduatoria dell'organico attuale e di quella dei richiedenti, con indicazione della denominazione dell'attrazione, della categoria di appartenenza e della posizione attribuita. La graduatoria sarà aggiornata annualmente dall'ufficio di Polizia Municipale, su apposito registro, in applicazione dei seguenti criteri e delle norme contenute nel presente regolamento:

- a) Ogni anno di partecipazione ininterrotta al parco : punti 5
- b) Ogni anno di presentazione ininterrotta della domanda, senza autorizzazione: punti 0.50;
- c) Anzianità di esercizio con la medesima attrazione documentata da autocertificazione: 0.50.

A parità di punteggio ha diritto di precedenza l'esercente che abbia maggiore anzianità di frequenza al parco divertimenti.

Quanto sopra costituisce *Registro delle attività e dei partecipanti* e contiene le graduatorie suddivise per attività ed attrazioni in relazione alle loro particolarità tecnico costruttive, alle loro caratteristiche funzionali e denominazioni.

Il titolare non perde il punteggio assegnatogli solo ed esclusivamente per i seguenti motivi:

- Salute cagionevole del titolare o di un componente del nucleo familiare comprovato da certificazione medica;
- Avaria dell'attrazione comprovata da documentazione dell'azienda riparatrice e con obbligo, da parte del titolare dell'attrazione stessa, di deposito della licenza, da notificarsi al Comune almeno tre giorni prima della data d'inizio del periodo obbligatorio e comunque per un solo anno su tre.

L'assenza ingiustificata per due edizioni consecutive comporta la perdita del diritto alla concessione nonché del punteggio per anzianità di frequenza.

### **Articolo 10 – Assegnazione spazi temporaneamente liberi.**

Qualora, per richiesta di sospensione o per altri giustificati motivi, si rendessero liberi degli spazi adeguati all'interno del parco divertimenti, l'Amministrazione comunale potrà consentire l'inserimento temporaneo, limitatamente all'edizione in corso, di ulteriori attrazioni fino al completamento della disponibilità di spazio, secondo il seguente criterio:

- ai richiedenti che abbiano attrazioni diverse da quelle già esistenti nella manifestazione e che occupino un'area di dimensioni compatibili con l'area lasciata libera.

A parità dei requisiti di cui sopra si privilegia l'attrazione considerata più innovativa e che non sia mai stata presente nel parco divertimenti; ad ulteriore parità si segue, se possibile, la graduatoria di cui al precedente art. 9.

La presentazione della domanda dell'attrazione da considerarsi novità assoluta dovrà essere corredata da idonea documentazione fotografica e tecnica ad effettiva dimostrazione del carattere della novità.

L'inserimento temporaneo di nuove attrazioni a norma del presente articolo non dà luogo a diritti di installazione per l'anno successivo.

Le attrazioni "novità" saranno comunque poste in graduatoria secondo i criteri di cui all'art.9

### **Articolo 11 – Rinunce, cambi o sostituzioni.**

Per sostituzione si intende sostituire la vecchia attrazione con una nuova uguale alla precedente; per cambio si intende cambiare la tipologia d'attrazione.

L'esercente che intende rinunciare alla concessione d'area deve comunicarlo almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione all'ufficio amministrativo del Comune, il quale provvede a fare nuova assegnazione secondo stretto ordine di graduatoria della medesima tipologia d'attrazione.

Qualora l'esercente rinuncia alla concessione dell'area per due manifestazioni consecutive perderà il punteggio acquisito di cui al punto a dell'art.9 del presente regolamento.

Ai fini della formulazione della graduatoria, la sostituzione di un'attrazione con un'altra dello stesso tipo le cui misure d'ingombro siano pari o inferiori alla vecchia non comporta perdita di punteggio; qualora quella nuova eccedesse nelle misure d'ingombro il punteggio acquisito ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento sarà decurtato di 10 punti, fermo restando che ogni sostituzione o cambio d'attrazione può essere consentito solo allorquando non debbano essere escluse dal parco attrazioni già partecipanti; il punteggio di cui all'art.9 rimane

invariato se l'attrazione per la quale si richiede la sostituzione o il cambio è di diverso tipo da quelle esistenti nel parco divertimenti; se di uguale tipo di quelle già esistenti nel parco, il punteggio di cui all'art. 9 sarà ridotto di 25 punti. Saranno comunque privilegiate le richieste di sostituzioni di attrazioni non presenti nel parco.

Ogni cambio, sostituzione di attrazione e/o aumento di metraggio può essere consentito solo dopo tre partecipazioni consecutive con la medesima attrazione.

### **Articolo 12 - Successione o subingresso**

In caso di morte, invalidità di lavoro, raggiunti limiti di età pensionabile e volontario ritiro dall'attività del titolare, il subentrante, se familiare entro il 3° grado, acquisirà lo stesso punteggio a condizione che ottenga entro un anno la relativa autorizzazione.

Nelle more del rilascio della relativa autorizzazione, l'ammissione ai parchi di divertimento è subordinata alla produzione di copia della denuncia di successione o copia di atti tra vivi e di copia della avvenuta presentazione della domanda presso l'Amministrazione competente.

L'avente causa per atto fra vivi, in possesso di regolare autorizzazione, acquisisce lo stesso punteggio del dante causa.

### **Articolo 13 - Impianto e spianto delle attrazioni.**

Nessuna attrazione può essere impiantata o spiantata nel parco divertimenti durante il termine di frequenza obbligatoria determinata ai sensi dell'art.2 del presente regolamento.

La violazione a questa regola determina una sanzione amministrativa di € 250,00 e l'esclusione dall'anno successivo del titolare dell'attrazione da qualsiasi concessione nel territorio comunale senza perdere il punteggio di anzianità.

### **Articolo 14 - Limitazioni e divieti.**

In tutti i parchi di divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, nonché il rumore non strettamente necessario per il funzionamento delle varie attrazioni, dovrà essere moderato e contenuto nei limiti di cui al D.P.C.M 01.03.1991 e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dall'Amministrazione Comunale.

La diffusione sonora oltre i limiti di intensità consentiti è punita con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 100,00.

Le diffusioni sonore in ore e con modalità non consentite sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 100,00.

In caso di almeno 3 violazioni del presente articolo commesse durante l'attività del parco di divertimenti il titolare subirà l'esclusione per l'anno successivo da qualsiasi concessione nel territorio comunale senza perdere il punteggio di anzianità.

### **Articolo 15 - Diritti del concessionario.**

I concessionari possono fare richiesta scritta motivata di miglioria e richiedere una verifica qualora il punteggio loro attribuito fosse da essi ritenuto errato.

La richiesta verrà accolta o respinta dal capo settore amministrativo.

### **Articolo 16 - Periodo di franchigia.**

Per un periodo di almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della sagra di Luglio è vietata la concessione di aree pubbliche e l'autorizzazione su aree private per manifestazioni rilevanti, organizzate da privati che abbiano caratteristiche di luna park.

Tale periodo è ridotto a quindici giorni qualora la concessione riguardi un circo equestre su area pubblica. Fanno eccezione attrazioni isolate, purchè la permanenza sia limitata esclusivamente ai giorni della manifestazione stessa e non possa configurarsi la formazione di un parco divertimenti di rilevanti dimensioni.

### **Articolo 17 - Riconsegna delle aree**

Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica o alterazione delle aree senza preventiva autorizzazione degli uffici comunali competenti.

Lo stesso dovrà restituire, al termine della concessione, l'area assegnatagli nelle stesse condizioni in cui la stessa gli era stata consegnata.

Le violazioni di cui sopra sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 500,00.

Qualora non venisse ottemperato a quanto prescritto dal secondo comma di questo articolo il Comune provvederà a far eseguire il ripristino dell'area precedentemente occupata a spese del concessionario.

## **SPETTACOLI CIRCENSI.**

### **Articolo 18 - Individuazione d'area.**

Le aree destinate per gli spettacoli circensi sono così individuate:

3. Are ex campo sportivo di via Sterzi;
4. Piazzale antistante il campo sportivo di via Onesti. (allegato A)

### **Articolo 19 - Domanda per ottenere la concessione di area pubblica e l'autorizzazione.**

La domanda di concessione di area pubblica per l'installazione e di autorizzazione per l'esercizio di spettacoli circensi deve essere fatta utilizzando la denominazione indicata nella licenza d'esercizio.

Per l'esercizio dell'attività su area privata, all'atto della presentazione della domanda di rilascio della licenza temporanea, il richiedente dovrà essere in possesso del nulla osta del proprietario dell'area stessa e dell'Amministrazione Comunale.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare (Allegato C) :

1. Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e , se diverso, il domicilio fiscale Codice fiscale o numero di partita IVA, se il richiedente è persona fisica;
2. indirizzo di posta elettronica, numero telefonico e fax dove inoltrare le comunicazioni;
3. denominazione del circo;
4. capienza massima di spettatori della struttura circense;
5. periodo per il quale è richiesta l'occupazione dell'area, con specificazione del periodo nel quale sono previsti gli spettacoli ed i giorni antecedenti e successivi necessari per l'effettuazione delle operazioni di montaggio e smontaggio;



6. misura in mq dell'area che si intende occupare. Il soggetto richiedente dovrà presentare apposita planimetria nella quale dovrà essere distinta l'area, e la relativa dimensione, utilizzata per lo svolgimento dell'attività circense dall'area, di cui dovrà essere specificata la misura, necessaria per la sosta degli automezzi, carriaggi, ecc..

### **Articolo 20 – Criteri per l'assegnazione dell'area.**

Non possono essere assegnate per lo stesso periodo due o più aree per l'esercizio dell'attività circense; nel caso in cui dovessero pervenire due richieste per operare contemporaneamente nel territorio del comune di Nogara, l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata a chi:

1. Ha richiesto per primo la concessione, con riferimento alla data di protocollo della domanda pervenuta in comune;
2. risulta essere assente nel territorio da più tempo;
3. ha maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese.

L'area per lo spettacolo circense non può essere concessa per periodi superiori a 20 giorni compreso il montaggio e lo smontaggio delle strutture.

### **Articolo 21 – Disposizioni d'esercizio, igieniche e di sicurezza.**

Le concessioni sono subordinate ai seguenti obblighi:

1. obbligo di utilizzare nella pubblicità esclusivamente la denominazione indicata nella domanda e nella licenza d'esercizio; non è ammessa pubblicità ingannevole di qualsiasi tipo e modalità di esecuzione;
2. rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla legge;
3. l'uso di altoparlanti ed impianti sonori è consentito solo all'interno del tendone;
4. l'attività serale potrà essere protratta secondo le prescrizioni del Sindaco;
5. i direttori ed i titolari di circo si impegnano ad osservare le condizioni di benessere degli animali, che prevedono quanto segue:
  - divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali: percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici inadatti alla specie;
  - divieto di addestrare gli animali ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali;
  - divieto di detenere animali in ambienti non igienici o in spazi angusti;
  - obbligo di garantire la riproduzione, nonché la custodia, la salute e il benessere della prole;
  - obbligo di detenere gli animali in luoghi ove risultano protetti dalle intemperie
  - divieto di convivenza tra animali che risultino essere incompatibili;
  - obbligo di provvedere ad un buon nutrimento e fornitura dell'acqua per gli animali.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività potrà essere negata o sospesa qualora le autorità competenti denunciino il mancato rispetto delle summenzionate condizioni, fatte salve le sanzioni più gravi previste dalla legislazione in materia.

Il controllo è affidato all'Ufficio di Polizia Locale o al Sindaco

### **Articolo 22 – Riconsegna dell'area.**

La riconsegna dell'area da parte del concessionario avverrà secondo le modalità e prescrizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.

